



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 29

SINDACO

ORDINANZA N° 79

del 03-06-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL. RIAPERTURA DEI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI ATTREZZATE.

IL SINDACO

VISTA l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020 e convertito in legge 24 aprile 2020 n° 27

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 " Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 18.05.2020;

VISTO l'art.2 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n° 29 del 29 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese". che autorizza, a decorrere dal 3 giugno 2020 l'apertura di aree gioco per bambini;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VALUTATA la possibilità, di consentire riapertura di parchi, aree verdi attrezzate e giardini comunali del territorio comunale

REVOCA

con decorrenza dal 3.06.2020 l'ordinanza sindacale n. 60 dell' 18.05.2020 e tutte quelle limitative dell'uso di parchi, aree verdi attrezzate e giardini comunali del territorio comunale riguardanti l'emergenza Coronavirus;

ORDINA

con decorrenza dal 3 giugno 2020 e fino a revoca del presente atto, la riapertura alla pubblica fruizione di parchi, aree verdi attrezzate e giardini comunali del territorio comunale nel rispetto delle normative regionali e nazionali in materia in particolare che non vi siano assembramenti di persone e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
- Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)